COMMISSIONE VI

FINANZE

3.

SEDUTA DI GIOVEDÌ 28 SETTEMBRE 1995

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE **PIERANGELO PALEARI**

INDICE

PAG.

Proposte di legge (Discussione e rinvio):

Parlato ed altri: Norme per la diffusione dell'azionariato tra i dipendenti degli enti e delle società a partecipazione statale oggetto di provvedimenti di privatizzazione (438);

Parlato ed altri: Norme per favorire l'azionariato degli utenti di servizi e forniture erogati da enti, aziende e società (439);

Malvezzi ed altri: Norme per la partecipazione dei piccoli azionisti e dei dipendenti-azionisti negli organi delle società per azioni (587);

Turci: Disciplina del voto per delega nelle assemblee delle società per azioni (1135);

Turci ed altri: Norme in materia di rappresentanza dei dipendenti-azionisti nei consigli di amministrazione delle società (1507);

Castellazzi ed altri: Norme in materia di sollecitazione e raccolta delle procedure di voto (2146) 23

Paleari Pierangelo, *Presidente* 23, 44

Castellazzi Elisabetta (gruppo lega nord), *Relatore* 24

ALLEGATO 25

La seduta comincia alle 15,10.

(La Commissione approva il processo verbale della seduta precedente).

Discussione del delle proposte di legge Parlato ed altri: Norme per la diffusione dell'azionariato tra i dipendenti degli enti e delle società a partecipazione statale oggetto di provvedimenti di privatizzazione (438); Parlato ed altri: Norme per favorire l'azionariato degli utenti di servizi e forniture erogati da enti, aziende e società (439); Malvezzi ed altri: Norme per la partecipazione dei piccoli azionisti e dei dipendenti-azionisti negli organi delle società per azioni (587); Turci: Disciplina del voto per delega nelle assemblee delle società per azioni (1135); Turci ed altri: Norme in materia di rappresentanza dei dipendenti-azionisti nei consigli di amministrazione delle società (1507); Castellazzi ed altri: Norme in materia di sollecitazione e raccolta delle procedure di voto (2146).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione delle proposte di legge d'iniziativa dei deputati Parlato, Poli Bortone, Agostinacchio, Alemanno, Vincenzo Basile, Benedetti Valentini, Cardiello, Cecconi, Cola, Colucci, Giulio Conti, Cuscunà, Della Rosa, Landolfi, Marenco, Mazzone, Pampo, Patarino, Porcu, Rallo, Antonio Rizzo, Antonio Rastrelli, Simeone, Tascone, Tringali, Tofani e Valensise: « Norme per la diffusione dell'azionariato tra i dipendenti degli enti e delle società a partecipazione statale oggetto di provvedimenti di privatizzazione »; Parlato, Agostinacchio, Alemanno, Vincenzo Basile, Benedetti Valentini, Cardiello, Cecconi, Cola, Colucci, Giulio Conti, Cuscunà, Della Rosa, Landolfi, Marenco, Mazzone, Pampo, Patarino, Poli Bortone, Porcu, Rallo, Antonio Rastrelli, Antonio Rizzo, Simeone, Tascone, Tringali, Tofani e Valensise: « Norme per favorire l'azionariato degli utenti di servizi e forniture erogati da enti, aziende e società; Malvezzi, Balocchi, Bonato, Castellazzi, Dallara, Flego, Grugnetti, Malan, Piergiorgio Martinelli, Montanari, Ongaro, Percivalle, Provera, Rodeghiero e Zenoni: « Norme per la partecipazione dei piccoli azionisti e dei dipendenti azionisti negli organi delle società per azioni »; Turci: « Disciplina del voto per delega nelle assemblee delle società per azioni »; Turci, Visco, Agostini, Brunale, Boselli, Cennamo, De Benedetti, Manca, Mariani, Magda Negri, Sitra e Vannoni: « Norme in materia di rappresentanza dei dipendenti-azionisti nei consigli di amministrazione delle società »; Castellazzi, Cavaliere, Ghiroldi, Magnabosco, Rodeghiero e Oreste Rossi: « Norme in materia di sollecitazione e raccolta delle procedure di voto ».

Ricordo che il provvedimento è già stato esaminato in sede referente dalla Commissione, la quale ha assunto come testo base il testo unificato presentato dal relatore, pubblicato in allegato al *Bollettino delle Giunte e delle Commissioni parlamentari* del 19 luglio 1995. Ricordo, altresì, che l'Assemblea, nella seduta del 20

settembre scorso, ha approvato la proposta di trasferimento alla Commissione in sede legislativa del provvedimento.

Dichiaro aperta la discussione sulle linee generali.

Do la parola all'onorevole Castellazzi per la relazione.

ELISABETTA CASTELLAZZI, *Relatore*. Chiedo alla presidenza di autorizzare la pubblicazione del testo della relazione in calce al resoconto stenografico della seduta odierna.

PRESIDENTE. D'accordo, onorevole relatore.

Il seguito della discussione è rinviato ad altra seduta.

La seduta termina alle 15,15.

IL CONSIGLIERE CAPO DEL SERVIZIO STENOGRAFIA

DOTT. VINCENZO ARISTA

IL CONSIGLIERE CAPO DEL SERVIZIO DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI

DOTT. PAOLO DE STEFANO

Licenziato per la composizione e la stampa dal Servizio Stenografia il 29 settembre 1995.

STABILIMENTI TIPOGRAFICI CARLO COLOMBO

ALLEGATO

Relazione sul testo unificato delle proposte di legge in materia di voto per delega e raccomandazione di voto nelle assemblee delle SpA.

Come è noto, il tema della rappresentanza dei soci e quello conseguente della loro partecipazione alle scelte gestionali della società è uno dei temi centrali dell'orientamento societario. Nelle società ad azionariato diffuso la maggioranza dei soci possiede un numero di azioni limitato, al punto da disincentivare la partecipazione diretta in assemblea, che comporta oneri eccessivi rispetto all'effettivo interesse che l'azionista può annettere alla propria partecipazione assembleare. In questo senso è possibile individuare un processo evolutivo inarrestabile che ha condotto all'emersione di una pluralità di categorie socio-economiche di azionisti, portatori di interessi differenti e come tali interessati alle vicende interne della società in modo assai diverso. In particolare, secondo alcuni autori è oggi possibile distinguere accanto agli azionisti imprenditori, gli azionisti speculatori e gli azionisti risparmiatori. Proprio relativamente a quest'ultima categoria di azionisti la disciplina del voto per delega assume particolare importanza, poiché si tratta della categoria di azionisti che ha maggiore necessità di esercitare il proprio voto per delega.

Il problema più rilevante che si pone a questo proposito è quello della tutela di interessi che possono, almeno potenzialmente, divergere. Da una parte vi è l'interesse dei piccoli azionisti a partecipare alle decisioni assembleari, soprattutto nelle grandi SpA ad azionariato diffuso; dall'altro vi è la necessità di evitare che chi in via di fatto si trovi a rappresentare la maggioranza del capitale possa assumere decisioni assembleari in modo non trasparente. Si tratta di un problema molto delicato, in quanto se da un lato è necessario consentire al piccolo azionista di farsi rappresentare da soggetti nei quali egli riponga la propria fiducia e che possano consentirgli di aggregarsi con altri soci che abbiano la stessa posizione, in modo da poter concretamente influire sulle scelte societarie, dall'altro è parimenti necessario garantire che non sia snaturato il contenuto del voto del socio rappresentato, conferendo in pratica a gruppi di potere all'interno della società serbatoi di voti « in bianco » che possano essere utilizzati in modo non trasparente, cioè non evidente, al solo scopo di orientare gli equilibri assembleari in un senso o nell'altro.

La rappresentanza degli azionisti nelle società per azioni è attualmente disciplinata dall'articolo 2372 del codice civile, il quale pone al

primo comma il principio generale della possibilità per i soci di farsi rappresentare nell'assemblea, salvo disposizione contraria dell'atto costitutivo. Tale principio viene sottoposto, nei successivi commi dello stesso articolo, a molteplici limitazioni con la fissazione di una serie di divieti aventi ad oggetto sia i soggetti dai quali è possibile farsi rappresentare, sia i limiti quantitativi in termini di numero massimo di soci rappresentabili da parte di uno stesso soggetto. In particolare, l'articolo 2372 del codice civile fissa dei limiti generali di natura quantitativa (numero massimo di deleghe che ciascun soggetto può esercitare), soggettiva (esclusione di alcuni soggetti) e oggettiva (limiti al contenuto della delega), ferma restando la possibilità per l'atto costitutivo di fissare limiti anche più ristretti.

L'attuale formazione dell'articolo 2372 del codice civile risale alla legge n. 216 del 1974, legge di riforma fondamentale in campo societario, con la quale furono introdotte modifiche sostanziali a molti articoli del codice civile in materia societaria; tuttavia, questa disciplina appare per molti versi non più adeguata alle odierne necessità di garanzia e di trasparenza che sempre più caratterizzano l'attività e la vita delle imprese. Lo scarso numero dei piccoli azioniste e la loro assenza dalla pratica della vita societaria sono attribuibili all'insufficiente trasparenza delle procedure e dei meccanismi che regolano la partecipazione nei momenti e nelle sedi decisive in cui si adottano le scelte aziendali. Inoltre è sempre più avvertita, nella complessa vita economica di oggi, la duplice esigenza di garantire, da una parte, la stabilità dei complessi aziendali, e dall'altra di mettere in pratica i principi di democrazia economica largamente condivisi nel mondo occidentale, e in special modo tra i paesi dell'Unione europea.

Allo scopo di rimuovere questi ostacoli e di realizzare questi principi, il testo unificato delle proposte di legge in materia di azionariato diffuso, elaborato a seguito di un serio ed approfondito esame del Comitato ristretto costituito dalla Commissione, disciplina in primo luogo l'attività di sollecitazione delle deleghe di voto nelle assemblee delle società per azioni quotate nei mercati regolamentati, relativamente alle quali prevede la possibilità di raccogliere deleghe anche in deroga ai limiti civilistici generali fissati dall'articolo 2372 del codice civile (articolo 3).

La disciplina sulla sollecitazione e raccolta delle deleghe di voto contenuta nel testo in esame ha natura cogente e pertanto le società con azioni quotate in borsa o nel distretto non potrebbero introdurre in sede statutaria previsioni restrittive rispetto alla disciplina prevista dalla legge. L'articolo 17 dispone infatti l'inefficacia delle clausole statutarie che limitano in qualche modo il conferimento della rappresentanza.

Lo schema generale dell'attività di sollecitazione delle deleghe di voto previsto dal testo unificato si articola nei seguenti passaggi: il committente promuove la sollecitazione delle deleghe (articolo 3); il committente conferisce l'incarico di svolgere l'attività di sollecitazione ad un intermediario scelto fra le categorie di soggetti autorizzati (articolo 4); il committente predispone un prospetto informativo ed un modulo di delega che trasmette alla CONSOB per il procedimento di verifica (articoli 7 e 10); a partire dalla data di presentazione della documentazione alla CONSOB, al committente non possono essere rila-

sciate deleghe di voto (articolo 3); l'intermediario raccoglie le deleghe attraverso la distribuzione del prospetto e del modulo di delega registrati presso la CONSOB (articolo 5); l'intermediario esercita il diritto di voto oggetto della delega (articolo 8).

Norme particolari, recanti semplificazioni rispetto a questo schema, sono previste per le associazioni dei piccoli azionisti contemplate nell'articolo 6 del testo unificato.

Per « attività di sollecitazione » delle deleghe si intende qualunque attività di richiesta di rilascio della delega relativa all'esercizio del diritto di voto; non è richiesto che l'attività debba esser rivolta al pubblico o che debba trattarsi di attività diretta al rilascio di deleghe in deroga ai limiti quantitativi fissati dall'articolo 2372 del codice civile.

Figura centrale della disciplina è il committente, ovvero il soggetto fisico o persona giuridica che promuove la sollecitazione delle deleghe di voto. L'articolo 2 fissa i requisiti necessari ad un soggetto per rendersi committente di una sollecitazione di deleghe: costui deve essere proprietario di azioni che conferiscano lo 0,5 per cento dei diritti di voto esercitabili nell'assemblea per la quale egli richiede la delega ovvero che siano pari ad almeno cinquanta volte il lotto minimo delle azioni della società. Con la dizione « lotto minimo » la disposizione intende riferirsi al quantitativo minimo di contrattazione nella fase di negoziazione nei mercati regolamentati fissato con provvedimento del consiglio di borsa. I titoli devono essere in proprietà da almeno sei mesi relativamente alla data di trasmissione alla CONSOB del prospetto e del modulo di delega.

Deroghe alla previsione del requisito di possesso azionario sono previste per le seguenti categorie di soggetti: società o enti di gestione di fondi comuni di investimento in valori immobiliari; associazione di piccoli azionisti (la cui attività di sollecitazione viene però qualificata raccolta).

I fondi pensione per promuovere la sollecitazione di deleghe devono invece essere in possesso della quota minima di azioni della società. I fondi dovranno dare incarico alla società di gestione di promuovere la sollecitazione.

Nello schema dell'attività di sollecitazione delle deleghe delineato dal testo unificato in esame, il soggetto che intende promuovere tale attività non può operare direttamente ma deve necessariamente rivolgersi ad un intermediario specializzato. A questo proposito, l'articolo 3 disciplina il conferimento dell'incarico di promuovere la sollecitazione. L'incarico è sempre revocabile; anche in caso si revoca, peraltro, l'intermediario esercita comunque le deleghe rilasciate prima della revoca.

L'attività di sollecitazione è svolta mediante distribuzione del prospetto informativo e del modulo di delega: l'intermediario deve cioè in ogni caso distribuire questi due documenti ai destinatari della sollecitazione.

Il testo unificato afferma anche il principio dell'indipendenza dell'intermediario nei confronti del committente. L'articolo 5 stabilisce infatti che l'attività di sollecitazione può essere svolta esclusivamente pe conto terzi e che pertanto i soggetti autorizzati a svolgerla non possono assumere la posizione di committente verso se stessi. Per garantire l'effettiva autonomia dell'intermediario la norma dispone anche

che il committente e la società relativamente alla quale viene promossa la sollecitazione non possono far parte dello stesso gruppo dell'intermediario.

I documenti informativi previsti dal testo unificato sono il prospetto informativo ed il modulo di delega.

Il prospetto informativo (articolo 7) contiene i dati essenziali relativi al committente (attività esercitata, situazione economica e finanziaria, percentuale di azioni possedute nella società), alle finalità della sollecitazione, alle proposte di voto che il committente fornisce al destinatario della sollecitazione, con particolare riguardo alle candidature per l'elezione alle cariche sociali.

Il modulo di delega, che riprende nel contenuto parte delle informazioni previste per il prospetto, è destinato invece al rilascio della delega. La CONSOB può prescrivere un contenuto ulteriore per entrambi i documenti.

L'articolo 8 disciplina il rilascio della delega, prevedendo in particolare che la delega debba essere rilasciata per singole assemblee, debba essere datata, non in bianco e con sottoscrizione autografa. L'intermediario deve esercitare la delega in conformità alle indicazioni dell'azionista e deve astenersi in caso di sopravvenienze di fatti nuovi tali da far presumere che l'azionista avrebbe modificato le proprie indicazioni se li avesse conosciuti. La deliberazione assunta con il voto determinante delle azioni per le quali il voto sia stato esercitato in difformità dalle indicazioni dell'azionista è annullabile anche su impugnativa del socio, in deroga all'articolo 2377 del codice civile che prevede l'impugnativa delle deliberazioni illegittime solo da parte dei soci assenti o dissenzienti.

L'articolo 10 disciplina il procedimento di trasmissione della documentazione richiesta per l'esercizio dell'attività di sollecitazione. Il modulo ed il prospetto devono esser presentati alla CONSOB prima dell'avvio dell'attività. Quattro giorni dopo la trasmissione della documentazione può esser avviata l'attività di sollecitazione, salvo che la Commissione non richieda un'integrazione della documentazione, o una modifica della stessa. Tale richiesta interrompe la decorrenza del termine dei quattro giorni, il quale decorre nuovamente dalla data di trasmissione alla CONSOB del nuovo materiale richiesto o di quello corretto. La CONSOB può chiedere, per un'altra sola volta, ulteriori integrazioni o correzioni con decorso di un nuovo termine di quattro giorni. La Commissione può comunque vietare la sollecitazione in caso di gravi violazioni della disciplina legislativa e regolamentare in materia. In caso di società inserite in un particolare ordinamento sezionale (banche, assicurazioni, eccetera) la documentazione deve essere anche inviata alle autorità di controllo del settore.

La disciplina dell'attività di sollecitazione delle deleghe di voto potrà essere integrata dalla CONSOB attraverso propri regolamenti (articolo 5, comma 2) che abbiano in particolare riguardo a: la tenuta di idonea registrazione dell'attività svolta; l'indipendenza dell'intermediario dal committente e dalla società emittente; la trasparenza dell'assetto degli interessi coinvolti nella sollecitazione, ed in particolare di quelli del committente nella società emittente, derivanti da partecipazione azionaria o da vincoli contrattuali o dalla posizione di amministratori, direttori generali e dirigenti con rappresentanza del commit-

tente e del suo gruppo di appartenenza; la trasparenza della provenienza della delega; la completezza dell'informazione dell'azionista; l'informazione dell'azionista successiva all'assemblea.

La CONSOB può inoltre dettare disposizioni regolamentari integrative del consueto contenuto del prospetto informativo e del modulo di delega (articolo 7, comma 3). Un ulteriore rinvio ai regolamenti di attuazione della CONSOB, della Banca d'Italia e dell'ISVAP è operato dall'articolo 16 in riferimento al contenuto dell'intero testo unificato in esame: tale ultima previsione fissa in centoventi giorni il termine per l'adozione dei regolamenti attuativi.

Per agevolare l'attività di sollecitazione delle deleghe da parte degli intermediari, l'articolo 5, comma 4, dispone che le società interessate ed i soggetti depositari di titoli di proprietà di terzi, entro due giorni dalla pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* dell'avviso di convocazione dell'assemblea, devono mettere a disposizione degli intermediari gli elenchi dei soci con diritto di voto nell'assemblea.

L'articolo 5, comma 6, vieta l'offerta di denaro o altra utilità quale corrispettivo per il rilascio della delega di voto.

L'articolo 14 disciplina, infine, l'ipotesi in cui l'attività di sollecitazione venga effettuata attraverso mezzi di comunicazione di massa. Per tale ipotesi la disposizione prevede il potere regolamentare della CONSOB di determinare le informazioni che devono essere fornite, anche nel caso in cui ci si rivolga ad un numero di azionisti inferiore ai limiti massimi fissati dall'articolo 2372 del codice civile.

Lo stesso articolo rinvia ad un regolamento della CONSOB la disciplina dell'attività che, non costituendo sollecitazione di deleghe, riguardi la raccomandazione di voto, ovvero l'attività di propaganda tendente a promuovere l'esercizio del diritto di voto, o anche la generica conoscenza di dati, notizie, informazioni relativi all'esercizio del diritto di voto. L'articolo 1, lettera g), precisa inoltre che costituisce raccomandazione l'assistenza ed il consiglio relativo all'esercizio del diritto di voto.

Relativamente alla disciplina degli intermediari, l'articolo 4, comma 1, del testo in esame riserva l'attività di sollecitazione ai soggetti che l'articolo 1, comma 2, lettera c), definisce come « abilitati all'esercizio dell'attività di sollecitazione ».

Gli intermediari abilitati sono: le banche, le società di intermediazioni finanziaria (SIM); le imprese di assicurazione; le società di gestione di fondi comuni di investimento mobiliare e società di investimento a capitale variabile (SICAV); le società di capitali il cui statuto ha ad oggetto esclusivo l'attività di sollecitazione, di raccomandazione di voto, nonché attività connesse e strumentali; le società fiduciarie; gli altri soggetti operanti nel settore finanziario sottoposti a vigilanza prudenziale, individuati con provvedimento dal ministro del tesoro.

Il comma 2 obbliga quindi gli intermediari ad essere iscritti all'elenco di cui al successivo articolo 9. Quest'ultimo articolo istituisce (comma 1) presso la CONSOB un elenco presso il quale vengono iscritti gli intermediari e, in una sezione speciale, le associazioni di piccoli azionisti. Entro il 31 marzo di ciascun anno, la commissione pubblica l'elenco aggiornato al 31 dicembre dell'anno precedente.

Con autonoma deliberazione, la CONSOB provvederà quindi (comma 2) ad emanare disposizioni per determinare: i requisiti orga-

nizzativi, di onorabilità e di professionalità, limitatamente ai soggetti di cui alle lettere e) e g) dell'articolo 4, comma 1 (società di capitali che svolgono in via esclusiva l'attività di sollecitazione; altri soggetti operanti nel settore finanziario sottoposti a vigilanza prudenziale e individuati dal ministro del tesoro); le modalità di presentazione e il contenuto della domanda di iscrizione; le informazioni e le notizie per la tenuta dell'elenco.

Infine, il comma 3 stabilisce che la CONSOB trasmetta alle autorità di vigilanza competenti i provvedimenti di iscrizione, sospensione e cancellazione dall'elenco dei soggetti dalle stesse vigilati nonché delle associazioni dei piccoli azionisti della società emittente sottoposta a vigilanza.

Un'altra categoria di soggetti autorizzata a raccogliere le deleghe è quella delle associazioni di piccoli azionisti, disciplinate dall'articolo 6.

L'articolo 1, in sede di definizioni, precisa che l'attività di richiesta delle deleghe di voto costituisce « raccolta delle deleghe » se esercitata dalle associazioni dei piccoli azionisti, mentre rappresenta « sollecitazione delle deleghe » se promossa da altri soggetti. La differenza principale tra le due fattispecie consiste nell'obbligo per i committenti di una sollecitazione in deroga ai limiti quantitativi di cui all'articolo 1772 del codice civile di rivolgersi ad un intermediario. Inoltre, le associazioni in sede di raccolta sono tenute a diffondere il modulo di deleghe ma non anche il prospetto (la differenza di contenuto informativo fra due documenti riguarda esclusivamente la descrizione dell'attività del committente e le finalità dell'iniziativa). L'attività di raccolta delle deleghe si rivolge esclusivamente agli iscritti dell'associazione relativamente all'assemblea della società della quale gli iscritti sono azionisti. L'associazione può anche promuovere un'ordinaria sollecitazione ed in questo caso rientra nella disciplina ordinaria (obbligo di intermediario o di prospetto); l'unica agevolazione in tal caso è l'esenzione dal requisito minimo di possesso azionario del committendo.

Le associazioni dei piccoli azionisti devono essere costituite mediante scrittura privata autenticata ed essere priva di fine di lucro ed astenersi dallo svolgere attività commerciale se non in modo occasionale e comunque a condizione che sia strumentale al raggiungimento dello scopo associativo. Esse devono inoltre essere composte da almeno cinquanta azionisti proprietari di azioni della stessa SpA quotate in borsa o ammesse alla negoziazione del mercato ristretto e gli azionisti non devono possedere individualmente un quantitativo di azioni superiore allo 0,1 per cento delle azioni con diritto di voto e devono rappresentare almeno lo 0,5 per cento dei diritti di voto ovvero una quantità di azioni pari a cento volte il lotto minimo delle azioni della società emittente.

Per quanto riguarda la vita interna dell'associazione, i successivi commi stabiliscono che ogni associato ha un voto, qualunque sia il valore della quota (comma 3) e che l'associato è libero di non aderire alla richiesta della delega (comma 4). Il comma 5, oltre ad esentare l'associazione dagli obblighi di informazione sugli accordi di voto, stabilisce che entro cinque giorni le associazioni comunichino la loro costituzione alle autorità che vigilano sulle società che hanno emesso le azioni di cui sono proprietari gli associati.

In base all'articolo 6 la richiesta delle deleghe è esercitata mediate la diffusione del modulo di delega, la quale viene rilasciata ai legali rappresentanti dell'associazione. Le modalità per la raccolta delle deleghe sarà stabilita dalla CONSOB.

Infine, il comma 7 prevede che a far data dalla presentazione alla CONSOB del modulo di delega, non possono essere rilasciate deleghe da parte dei terzi a legali rappresentanti dell'associazione.

Relativamente al regime sanzionatorio previsto per le violazioni alle illustrate disposizioni, l'articolo 11, comma 1, del testo unificato punisce chiunque svolga l'attività di sollecitazione o di raccolta delle deleghe senza essere iscritto nell'elenco ovvero per proprio conto ovvero ometta le comunicazioni previste dall'articolo 10 con l'arresto fino a sei mesi e l'ammenda da 25 a 100 milioni, nonché con l'interdizione dai pubblici uffici e con altre pene accessorie.

Il comma 2 prevede invece l'arresto fino ad un anno e l'ammenda da 25 a 100 milioni per chi offra o corrisponda denaro o altra utilità all'azionista per il conferimento della rappresentanza.

Infine il comma 3 punisce l'invio alla CONSOB di indicazioni false da parte del committente o delle associazioni di piccoli azionisti con la reclusione fino a tre anni e la multa da 20 a 200 milioni. Accanto a questa ipotesi di responsabilità diretta del committente, il testo in esame pone anche l'obbligo per l'intermediario di verificare la completezza delle informazioni diffuse nell'attività di sollecitazione. L'attività di verifica va svolta alla stregua del parametro della diligenza professionale; l'intermediario non può affidare a terzi l'incarico ricevuto (articolo 5, comma 6).

Il successivo articolo 12 detta inoltre norme in materia di provvedimenti cautelari da parte della CONSOB (che vanno dalla sospensione alla cancellazione dall'elenco), di sanzioni amministrative e di onere della prova in caso di giudizi di risarcimento danni.

I provvedimenti cautelari della CONSOB consistono nella sospensione dall'elenco dell'intermediario o dell'associazione nel caso vi siano elementi che facciano presumere l'esistenza di violazioni di legge, di regolamento o di disposizioni impartite dall'autorità di vigilanza. Qualora tali violazioni siano accertate, la CONSOB può disporre la sospensione dall'elenco per un periodo non inferiore a sei mesi e non superiore a due anni. La cancellazione definitiva può essere disposta dalla commissione nel caso di violazioni di particolare gravità.

Il comma 3 stabilisce sanzioni amministrative pecuniarie (da un milione a 50 milioni) nei confronti dei soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione o controllo presso gli intermediari o di rappresentanza delle associazioni dei piccoli azionisti che abbiano violato talune disposizioni contenute nella legge.

Infine, il comma 4 prevede che nei giudizi di risarcimento dei danni derivanti dallo svolgimento dell'attività di sollecitazione o di raccolta delle deleghe in violazione delle norme di legge o regolamentari spetta all'intermediario o all'associazione convenuti l'onere della prova di avere agito con la diligenza del mandatario.

Le disposizioni dell'articolo 13 affrontano il problema del coordinamento delle norme sulle deleghe previste nel testo unificato con quelle della legge n. 149 del 1992, che disciplina le offerte pubbliche di acquisto e di vendita.

Il principio generale posto dal comma 1 dell'articolo 13 afferma che l'esercizio del voto in seguito alla raccolta delle deleghe effettuata secondo le disposizioni del Capo II del testo unificato non rileva né ai fini della configurazione del controllo né ai fini dell'applicazione della disciplina dei patti di voto.

In deroga a questo principio, il successivo comma 2 dispone che la CONSOB stabilisce i criteri in base ai quali scatta la presunzione secondo la quale la sollecitazione, cioè la richiesta di rilascio di deleghe, effettuata per la nomina del consiglio di amministrazione, cioè finalizzata all'esercizio del diritto di voto in assemblea in occasione della nomina degli amministratori, sia stata promossa al fine di eludere gli obblighi di OPA previsti dalla legge n. 149. Per la fissazione dei criteri in base ai quali scatterebbe la presunzione di elusione dell'OPA, la CONSOB deve tener conto, secondo il comma 2 in esame, di tre elementi: la frequenza delle sollecitazioni promosse dal committente e dal gruppo di appartenenza, il capitale sociale posseduto dal committente e la quantità di deleghe rilasciate, anche in caso di revoca dell'incarico.

Inoltre la CONSOB, secondo il comma 3, stabilisce le condizioni, anche di prezzo, per la promozione dell'OPA da parte del committente per il quale scatti la presunzione di cui al comma 2.

Il comma 4 dispone infine che la CONSOB, la Banca d'Italia e l'ISVAP individuino di concerto le deliberazioni per le quali non può essere promossa la sollecitazione da parte delle banche, delle imprese, delle imprese di assicurazione, delle SIM, delle società e degli enti di gestione dei fondi comuni d'investimento mobiliare, dei fondi pensione delle società di investimento a capitale variabile, delle associazioni di piccoli azionisti. Tale esclusione è prevista al fine di evitare situazioni di conflitto di interessi e di rispettare i principi di separatezza previsti dalla normativa vigente sulle imprese.

Nell'ambito delle disposizioni transitorie e finali, l'articolo 15 del testo unificato in esame introduce il meccanismo del voto di lista per la nomina dei membri del collegio sindacale delle società per azioni quotate in borsa. Tale meccanismo prevede, al comma 1, che i soggetti (quindi anche non soci) titolari di diritti di voto nell'assemblea ordinaria che corrispondano almeno allo 0,50 per cento dei diritti di voto, nonché il consiglio di amministrazione della società, possano presentare delle liste di sindaci, rese pubbliche mediante deposito presso la sede sociale ed annuncio su due quotidiani a diffusione nazionale, di cui uno economico.

Seconda il comma 3, il soggetto che esercita il controllo ed il gruppo di appartenenza possono presentare una sola lista mentre ciascun avente dritto al voto può votare una sola lista. Il comma 1 specifica poi che almeno un membro effettivo è riservato alle liste di minoranza senza identificare il meccanismo che garantisca tale risultato.

Il comma 4 esclude infine l'applicazione di questo articolo alle società disciplinate dall'articolo 4 del decreto-legge n. 332 del 1994, convertito dalla legge n. 474 del 1994. Si tratta del decreto recante le norme sulle procedure di dismissione delle partecipazioni dello Stato e degli enti pubblici in società per azioni, il quale prevede all'articolo 4 il meccanismo del voto di lista applicabile alle società controllate direttamente o indirettamente dallo Stato ed operanti nel settore della

difesa, dei trasporti, delle telecomunicazioni, delle fonti di energia e degli altri pubblici servizi, nonché alle banche ed alle imprese assicurative direttamente o indirettamente controllate dallo Stato o da enti pubblici anche territoriali ed economici. Il meccanismo del voto di lista previsto dall'articolo 4 del decreto-legge n. 332 del 1994 si riferisce alla nomina sia degli amministratori sia del collegio sindacale, nel quale un rappresentante viene riservato alle liste di minoranza.

L'inapplicabilità del comma 4 dell'articolo 15 in esame è prevista fino a quando permanga l'immodificabilità del limite al possesso azionario introdotto ai sensi dell'articolo 3, comma 1, del decreto-legge n. 332 del 1994.

Infine, l'articolo 17 detta le disposizioni transitorie e finali riguardanti: i tempi e le procedure (anche in deroga all'articolo 2366 del codice civile) relativi alla convocazione dell'assemblea societaria ai fini dell'approvazione delle modifiche statutarie per il recepimento e l'adempimento degli obblighi previsti dalla presente legge. Gli amministratori che non convocano l'assemblea sono puniti con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da lire 400 mila a due milioni; inoltre, le clausole statutarie che limitano il conferimento della rappresentanza sono inefficaci; la non applicabilità delle norme contenute nella legge in esame alle società le cui azioni sono state quotate in borsa ed ammesse alla negoziazione nel mercato ristretto dopo la data di entrata in vigore della legge per un periodo di due anni dalla data di quotazione o negoziazione; l'abrogazione dell'articolo 19 del decreto-legge n. 95 del 1974, che assoggetta agli obblighi stabiliti dalla CONSOB e a quelli di comunicazione alla medesima commissione le società e gli enti che di fatto svolgono quali attività esclusive o principali l'assunzione di partecipazioni in altre società, la compravendita, il possesso, la gestione o il collocamento di titoli pubblici e privati.

Stampato su carta riciclata ecologica

STC12-6LG-3
Lire 500